

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca relativo alla commercializzazione sul territorio austriaco dei vini da tavola e dei vini tipici comunitari in bottiglia

Lettera n. 1

Signor

mi prego far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca in merito al regime di commercializzazione sul territorio austriaco dei vini da tavola e dei vini tipici comunitari in bottiglia. Considerando che è interesse della Comunità e dell'Austria promuovere, ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca, firmato il 22 luglio 1972, lo sviluppo degli scambi in questo settore, si è deciso di applicare le disposizioni che seguono :

- 1) L'Austria autorizza la commercializzazione dei vini da tavola e dei vini tipici originari della Comunità, presentati in bottiglie di contenuto superiore a 0,25 litri e inferiore a 1 litro, della sottovoce ex 2204 21 A.1. a) della tariffa doganale austriaca, purché sia rispettato un prezzo minimo all'importazione.
- 2) Si considera che tale prezzo minimo all'importazione sia rispettato se il valore in dogana del vino da importare non è inferiore a un prezzo corrispondente a 1,7 volte il prezzo di riferimento di cui all'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio delle Comunità europee (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), applicabile ad un vino con un titolo alcolometrico effettivo di 11 % vol, presentato in recipienti di contenuto non superiore a due litri, previa detrazione da tale prezzo di riferimento di un importo di ecu 14,5 per ettolitro.

Per « valore di dogana » si intende il valore, per ettolitro di prodotto, determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sottoscritto a Ginevra il 12 aprile 1979.

Il rispetto del prezzo minimo viene controllato dall'autorità austriaca che rilascia i certificati d'importazione.

- 3) In virtù del presente accordo, il controvalore in scellini austriaci del prezzo minimo espresso in ecu è quello valido il primo giorno lavorativo del mese di ... 1990, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C. Detto controvalore viene adeguato il 1° settembre di ogni anno. A tale scopo viene utilizzato il controvalore valido il primo giorno lavorativo del giugno precedente, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- 4) Gli organi competenti della Repubblica austriaca e della Commissione delle Comunità europee si mantengono direttamente in contatto per qualsiasi questione relativa all'applicazione delle sudette disposizioni e, in particolare, procedono di comune accordo all'eventuale adeguamento del prezzo minimo.
- 5) Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Austria.
- 6) Le disposizioni del presente accordo sono applicabili a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle reciproche procedure interne.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Governo della
Repubblica d'Austria*

W. W. W.

Lettera n. 2

Signor

mi prego comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta :

« Mi prego far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca in merito al regime di commercializzazione sul territorio austriaco dei vini da tavola e dei vini tipici comunitari in bottiglia. Considerando che è interesse della Comunità e dell'Austria promuovere, ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca, firmato il 22 luglio 1972, lo sviluppo degli scambi in questo settore, si è deciso di applicare le disposizioni che seguono :

- 1) L'Austria autorizza la commercializzazione dei vini da tavola e dei vini tipici originari della Comunità, presentati in bottiglie di contenuto superiore a 0,25 litri e inferiore a 1 litro, della sottovoce ex 2204 21 A.1. a) della tariffa doganale austriaca, purché sia rispettato un prezzo minimo all'importazione.
- 2) Si considera che tale prezzo minimo all'importazione sia rispettato se il valore in dogana del vino da importare non è inferiore a un prezzo corrispondente a 1,7 volte il prezzo di riferimento di cui all'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio delle Comunità europee (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1), applicabile ad un vino con un titolo alcolometrico effettivo di 11 % vol, presentato in recipienti di contenuto non superiore a due litri, previa detrazione da tale prezzo di riferimento di un importo di ecu 14,5 per ettolitro.

Per « valore di dogana » si intende il valore, per ettolitro di prodotto, determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sottoscritto a Ginevra il 12 aprile 1979.

Il rispetto del prezzo minimo viene controllato dall'autorità austriaca che rilascia i certificati d'importazione.

- 3) In virtù del presente accordo, il controvalore in scellini austriaci del prezzo minimo espresso in ecu è quello valido il primo giorno lavorativo del mese di ... 1990, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C. Detto controvalore viene adeguato il 1° settembre di ogni anno. A tale scopo viene utilizzato il controvalore valido il primo giorno lavorativo del giugno precedente, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- 4) Gli organi competenti della Repubblica austriaca e della Commissione delle Comunità europee si mantengono direttamente in contatto per qualsiasi questione relativa all'applicazione delle sudette disposizioni e, in particolare, procedono di comune accordo all'eventuale adeguamento del prezzo minimo.
- 5) Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Austria.
- 6) Le disposizioni del presente accordo sono applicabili a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle reciproche procedure interne.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede ».

Mi prego comunicarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee